

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore quindici e minuti ventisei.

15 maggio 2024 ore 15:26

In Roma (RM), nel mio studio.

Avanti a me **Dott. Claudio CIAFFI, Notaio in Roma, con studio in Piazza Albania n. 10**, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il Dott.:

- **CASERTA Francesco Saverio**, nato a Portici (NA) il giorno 11 novembre 1962, domiciliato per la carica ove infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "**FEDERAZIONE ITALIANA DI MEDICINA GERIATRICA**" ovvero in breve "**F.I.Me.G.**" con sede in Roma (RM), Via dei Mille n. 50, Codice Fiscale e Partita IVA 08129461003.

Detto comparente, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, mi dichiara essere riunita, in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea della nominata associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica della denominazione della F.I.Me.G. in "F.I.Me.G. ETS", ovvero Ente del Terzo Settore, per poter essere iscritti, successivamente, al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) che è obbligatorio per non perdere la qualifica di ente non commerciale, la qualifica fiscale ed ogni semplificazione fiscale e tributaria che il Runts fornisce.

Consente, quindi, di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) e di Associazione di Promozione Sociale (APS).

2) Conseguire la personalità giuridica che risulterebbe utile per tutelare tutti gli iscritti alla F.I.Me.G. in quanto, possedendo un fondo di dotazione di 15.000 euro che tutela da qualsiasi eventuale ammanco, qualora dovesse realizzarsi un debito superiore a tale cifra, la F.I.Me.G. risponderebbe solo fino a tale importo e nessuno dei Soci sarebbe coinvolto.

3) Consentire a tutti i membri di cariche istituzionali, dopo i tre anni di mandato, di potersi candidare alle nuove elezioni per un altro triennio.

4) Il numero d'iscritti per istituire una sezione regionale deve essere di almeno 7 Soci e non 10 come è attualmente.

Il comparente mi richiede quindi di redigere in forma pubblica il verbale della predetta assemblea, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a termini del vigente statuto sociale nonché per designazione unanime dei presenti, il comparente il quale

ACCERTA E CONSTATA

1) che la presente assemblea è stata ritualmente convocata in data 30 aprile 2024 ai sensi del vigente statuto

Reg. a Roma 3

il 16/05/2024

n. 9945

Serie 1T

Pagati € 245

dell'associazione;

2) che sono presenti in assemblea, in persona o in collegamento audio/video, in proprio o per delega che rimarrà acquisita agli atti sociali, n. 20 (venti) su 21 (ventuno) associati aventi diritto di voto e l'intero Organo Amministrativo eccezion fatta per i Consiglieri MANNETTA Saverio, LOIACONO Cristina e MIRIGLIANO Vincenzo;

3) che, avendo esso Presidente accertato la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno degli intervenuti si oppone dichiarandosi sufficientemente informato.

Il Presidente dichiara quindi aperta la

DISCUSSIONE

e, passando alla trattazione congiunta dei vari punti posti all'ordine del giorno, espone agli intervenuti le ragioni che rendono opportuno presentare apposita domanda di iscrizione al RUNTS, e prodromicamente procedere all'adeguamento del vigente statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il Presidente passa quindi alla disamina puntuale degli articoli costituenti il nuovo proposto statuto, del quale da lettura agli intervenuti, illustrando per ciascuno di essi le congruenze con la normativa su richiamata.

In questa ottica fa presente ai soci che, sempre in vista dell'imminente richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), sarà altresì opportuno procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica per l'associazione medesima, il tutto al fine di consentire alla stessa di avere un'autonomia patrimoniale c.d. "perfetta".

A questo punto il Presidente invita i partecipanti ad intervenire per avere gli opportuni eventuali chiarimenti.

Prende la parola il Dott. COLIN Antonio il quale fa presente che negli incontri preparatori alla presente assemblea si era discussa e caldeggiata la possibilità di aumentare il numero di deleghe che ciascun associato può ricevere in occasione delle assemblee in n. 3 (tre) in luogo dell'attuale 1 (una), regola che risulta poco funzionale e a dir poco castrante.

Si propone quindi di approvare sin da ora anche tale modifica salvo poi ratificarla (ove occorrer possa) nella prossima assemblea.

Prende la parola il Dott. VERRUSIO Walter il quale chiede che si dia atto delle intervenute dimissioni dei Consiglieri CACIAFESTA Mauro, ETTORRE Evaristo e GALLUCCI Maurizio.

Esaurita quindi la fase degli interventi il Presidente invita gli intervenuti a deliberare.

Pertanto l'Assemblea dell'associazione "F.I.Me.G.", con n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti e dunque a contra-

rio con 20 (venti) voti favorevoli, espressi per alzata virtuale di mano, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto come sopra proposto e letto, aggiornato e adeguato al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

2) di richiedere che l'Ente venga dotato di personalità giuridica prendendo quindi atto che il patrimonio è già conforme al disposto dell'art. 22 comma 4 Codice ETS essendo superiore alla somma liquida in denaro di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) come da me Notaio accertato e confermato e come per altro risultante dalla documentazione bancaria che di produrrà in sede di istanza di iscrizione al RUNTS;

4) di delegare: (i) al Consiglio Direttivo ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto testé deliberato; (ii) al Notaio rogante le operazioni necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel su richiamato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; (iii) al Presidente del Consiglio Direttivo la facoltà di apportare all'allegato statuto le modifiche che dai competenti organi dovessero essere richieste in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente mi consegna quindi lo statuto nella sua versione aggiornata che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti cinquanta.

Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto e **letto** unitamente a quanto allegato al comparente il quale, dichiaratolo conforme alla propria volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine del foglio intermedio alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e completato a mano, in minima parte, da me Notaio, consta di fogli due per facciate sei fin qui.

Firmato: CASERTA Francesco Saverio

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo

	STAUTO	
	"F.I.Me.G. ETS"	Allegato "A"
	<i>(FEDERAZIONE ITALIANA DI MEDICINA GERIATRICA ETS)</i>	Dell'atto Rep. n. 16894 Racc. n. 11388
	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - PATRIMONIO - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione - Sede	
	E' costituita l'Associazione "Federazione Italiana di Medicina Geriatrica ETS", in forma abbreviata "FIMeG ETS", con sede in Roma (RM), Via dei Mille n. 50.	
	ART. 2 - Durata	
	La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine oppure sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.	
	ART. 3 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di <i>fund raising</i> , da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.	
	Esso si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro	

15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

TITOLO 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ ASSOCIATIVE

ART. 4 - Carattere

L'associazione non ha fini di lucro ed ha carattere volontario. Non persegue attività di tutela sindacale degli associati, sia diretta che indiretta, né partitiche. L'associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse

in qualsiasi forma ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ART. 5 - Finalità associative

L'associazione rientra nel novero delle Società Scientifiche medico-chirurgiche e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) difesa a tutti i livelli della professionalità e la dignità delle figure che vi appartengono;
- 2) incentivazione dell'aspetto clinico del geriatra come elemento caratterizzante e formativo rispetto ad altre caratteristiche;
- 3) promozione dell'aggiornamento e la cultura geriatrica per la riduzione della disabilità e l'ottenimento di una longevità sana e di una morte naturale;
- 4) promozione della formazione "geriatrica", comprendente la formazione medica, infermieristica, socio sanitaria ed una migliore organizzazione assistenziale;
- 5) rappresentanza del raccordo federativo tra le varie figure professionali geriatriche;
- 6) conclusione di rapporti fra i cultori della gerontologia e della geriatria, favorendo lo scambio di vedute tra gli studiosi della materia e promozione di studio e di ricerca

anche in collaborazione con altre Società oppure Organismi Scientifici;

7) collaborazione con le Aziende Sanitarie, le Regioni ed il Ministero della Salute, nonché con organismi ed istituzioni pubbliche e private, per la determinazione ed indirizzamento delle politiche socio-sanitarie a favore delle persone anziane;

8) promozione della ricerca scientifica in ambito geriatrico e predisposizione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali, l'Istituto Superiore di Sanità e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane;

9) divulgazione della propria attività scientifica con iniziative a carattere editoriale e/o multimediale;

10) organizzazione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente per gli associati, con programmi annuali di attività formativa anche per via telematica (ECM FAI);

11) promozione dell'organizzazione di centri ed istituzioni che abbiano come fine lo studio, la prevenzione e l'assistenza in ambito geriatrico.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attività, anche quelle espressamente previste nel presente Statuto, purché utili e strettamente connesse alla

realizzazione degli scopi associativi. L'Associazione potrà finanziare le proprie attività sociali attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati oppure di enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che, anche in maniera indiretta, possano configurare conflitti di interessi con il SSN) e potrà finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati o di enti pubblici o privati, compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

TITOLO 3

ORGANI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 - Organi Ufficiali dell'associazione

Organo ufficiale di stampa della Federazione Italiana di Medicina Geriatrica è l'Italian Journal of Geriatrics and Gerontology, rivista quadrimestrale, ma l'attività scientifica verrà pubblicata attraverso il sito web dell'Associazione ed aggiornata costantemente.

TITOLO 4

I SOCI

ART. 7 - I Soci

L'Associazione è formata da Soci Ordinari ed Onorari. I Soci possono essere solo persone fisiche che abbiano una corretta condotta morale e professionale e siano in possesso di laurea

in medicina e chirurgia conseguita in Italia o all'estero, ovvero siano laureati o diplomati anche in altre discipline, ma con riconosciuti interessi in ambito geriatrico.

Essi appartengono alle seguenti 6 categorie:

- Geriatri Universitari;
- Geriatri Ospedalieri;
- Geriatri Territoriali;
- Geriatri in formazione;
- Paramedici di formazione ed esperienza geriatrica;
- Figure professionali affini (l'affinità è vagliata di volta in volta dal Consiglio Direttivo).

Per Geriatra si intendono le seguenti figure:

- Specialisti in Geriatria;
- Docenti universitari di discipline geriatriche;
- Dirigenti Medici in servizio da almeno 5 (cinque) anni in strutture geriatriche o che abbiano prestato servizio per lo stesso periodo.

I Soci Onorari possono essere persone fisiche che, in possesso o meno di titoli accademici di cui al primo comma, hanno acquisito particolari meriti scientifici e culturali nel settore della Geriatria.

ART 8 - Ammissione dei Soci.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta degli interessati, diretta al Presidente del Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'interessato deve riportare: nome, co-

gnome, residenza, domicilio, titolo di studio, struttura di appartenenza, iscrizione all'ordine con specifica della provincia di appartenenza. L'accettazione o meno delle domande per l'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo delibera la eventuale nomina dei Soci Onorari.

ART. 9 - Diritti e Doveri dei Soci ordinari ed onorari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle regole previste dal presente Statuto e dalle Regole deliberate dagli organi associativi.

I Soci ordinari sono obbligati a versare la quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. II pagamento della quota associativa deve pervenire nelle casse dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della domanda di ammissione e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno solare. Esse sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'iscrizione. Il versamento può avvenire in contanti al Tesoriere o mediante versamenti. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, né può essere rimborsata a nessun titolo. Sarà cura della Segreteria Nazionale avvisare i Soci ordinari, anno per anno, circa il loro eventuale stata di morosità. Soci ordinari ed onorari hanno diritto partecipare alla vita associativa, all'assemblea e all'elezioni delle ca-

riche sociali a partire dalla ratifica della loro iscrizione da parte del Consiglio Direttivo. I Soci hanno diritto inoltre, di informazione sulle scelte societarie e di controllo come stabilito dalle leggi in merito e dallo Statuto.

ART. 10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- Recesso del Socio, previa comunicazione scritta al Presidente, che decorrerà dalla data di delibera di presa d'atto del Presidente;
- Decadenza a seguito di delibera del Consiglio Direttivo che accerti la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- Esclusione a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci per accertata morosità o per aver contravvenuto ai propri doveri come previsto dal precedente articolo 9), ovvero per gravi comportamenti tali da arrecare pregiudizio morale o materiale all'Associazione;
- Scioglimento dell'Ente o Associazione;
- Morte del Socio.

TITOLO 5

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 11 - Organi Associativi

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- Il Past- President;

- Il Vice Presidente;

- Il Segretario Generale;

- Il Collegio dei Proviviri;

- Il Collegio dei Sindaci;

- Il Tesoriere;

- Le Sezioni Regionali.

I legali rappresentanti dell'Associazione, gli amministratori o promotori, per essere ritenuti idonei a ricoprire il loro ruolo istituzionale non devono aver subito sentenze condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

TITOLO 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 - Convocazione dell'assemblea Dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci di cui all'art. 7 del presente Statuto. Quanto deliberato dall'Assemblea, in conformità della legge e dello statuto, obbliga tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti all'osservanza della deliberazione. L'Assemblea dei Soci è ordinaria, ma può essere anche straordinaria. Viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. La

data della convocazione può essere comunicata ai Soci con qualunque modalità purché in forma scritta oppure con qualunque altro mezzo che consente il riscontro della ricezione (FAX, posta elettronica, ecc.) almeno 15 (quindici) giorni prima. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed il bilancio sociale che, dopo l'approvazione, va pubblicato sul sito dell'Associazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche quando ne abbiano fatto richiesta i Revisori dei Conti o un numero di Soci ordinari ed onorari non inferiore al 10% (dieci per cento) del totale di quelli esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, mediante richiesta scritta, motivata e firmata.

ART. 13 - Competenze e poteri dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci, assolve ai seguenti compiti:

- Discutere ed approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Proviviri ed i Sindaci, e Deliberare l'espulsione del Socio moroso a seguito di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- Deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, ovvero sugli argomenti proposti a richiesta dei Soci, nonché sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci;
- Approvazione e/o modificazione del regolamento interno re-

datto dal Consiglio Direttivo;

- Esame e deliberazione di ogni argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 14 - Competenze e poteri dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione fissandone le modalità.

ART. 15 - Svolgimento dei lavori assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o imprevisto impedimento, da un Vice Presidente. In loro mancanza, l'Assemblea eleggerà a maggioranza tra i presenti un Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea, con poteri pieni, dirigere moderare la discussione. Il Presidente dell'Assemblea deve constatare la validità dell'Assemblea stessa, controllando la regolarità della qualifica dei Soci presenti. Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali delle assemblee restano a disposizione dei Soci qualora volessero prenderne visione presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 16 - Deliberazioni assembleari

L'assemblea regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei Soci aventi diritto al voto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e comunque con il voto favorevole di almeno il 20% (venti per cento) di tutti i Soci iscritti all'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione. Le delibere vengono prese dall'Assemblea per alzata di mano, salvo quando diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto o salvo diversa modalità stabilita dalla stessa Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 - Indicazioni del procedimento per le elezioni democratiche degli organismi statutari.

La votazione per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo ha luogo a scrutinio segreto con le modalità stabilite dal

regolamento interno e con durata limitata nel tempo. Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per scrutinio palese, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea stessa.

E' di esclusiva competenza dell'Assemblea l'approvazione del Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ivi comprese le sue eventuali modifiche.

Hanno diritto di voto nell'Assenlblea i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci di nuova ammissione possono votare solo dopo che il Consiglio Direttivo ha approvato la loro iscrizione sempreché in regola con il pagamento della quota associativa di propria pertinenza. Sono ammesse tre deleghe per Socio. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2 del Codice Civile.

TITOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 – Composizione e durata

II Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dai 5 (cinque) Vice Presidenti, da sei membri rappresentanti ciascuna categoria dei Soci e dal Past-President.

II Consiglio Direttivo ed il Presidente possono liberamente cooptare all'interno del Direttivo, nel limite massimo di tre membri per ogni triennio di durata, figure professionali, senza diritto di voto, che possono dare un valido contributo a

problematiche emergenti.

Ogni consigliere rimane in carica per 3 (tre) anni dalla nomina ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione, rispettando i criteri di composizione del Consiglio, con il primo dei non eletti alla precedente elezione. La nomina è sottoposta a ratifica nella prima Assemblea dei Soci. I consiglieri subentrati restano in carica per il periodo di tempo residuo fino alle successive elezioni. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio determinano la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea dei Soci straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali. Sono ammessi a partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, gli ex Presidenti, il Tesoriere, il Segretario, il responsabile del Web ed il Direttore della rivista organo ufficiale di stampa dell'Associazione.

Le cariche sociali non prevedono alcun tipo di retribuzione.

ART. 19 - Nomina dei membri del Consiglio Direttivo

I Soci che desiderano candidarsi alle elezioni per il Consiglio Direttivo devono comunicarlo al Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della data delle elezioni. Per essere eleggibili nel Consiglio Direttivo è prevista un'anzianità di almeno 3 (tre) anni come Soci in regola con i pagamenti.

ART. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno 3 (tre) volte l'anno, nonché in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente e/o lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio stesso o il Collegio dei Sindaci. La convocazione può avvenire con qualunque mezzo, purché in forma scritta, sempre che garantisca un riscontro della ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di necessità estrema, può avvenire anche mediante telegramma con anticipo di un solo giorno.

ART. 21 - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 22 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Medicina Geriatrica sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sempreché utili e necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Fra essi citiamo:

a) Nomina del Presidente;

b) Nomina dei Rappresentanti dell'Associazione nelle Organiz-

zazioni Geriatriche nazionali ed internazionali lì dove necessario;

c) Nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere, il Segretario generale, il Direttore della Rivista (organo di stampa ufficiale dell'Associazione), il Responsabile del sito Web;

d) Promuove coordina le attività dei Soci e dell'Associazione;

e) Costituisce gruppi di lavoro, nomina i coordinatori e determina la durata del loro mandato per determinate attività o progetti, stabilendo anche le entità delle risorse attribuibili;

f) Visiona i progetti proposti valutandone scientificità e fattibilità;

g) Sovrintende all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla gestione economica dell'Associazione;

h) Stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale da proporre all'Assemblea dei Soci;

i) Redige il Regolamento interno dell'Associazione o le sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

j) Cura l'organizzazione dell'Associazione e l'ampliamento degli Associati;

k) Accetta donazioni, elargizioni, contributi da privati o da enti pubblici e privati;

l) Predispone il piano finanziario annuale. Redige, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, il bilancio consuntivo da

sottoporre all'Assemblea dei Soci. Predispone, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, il bilancio preventivo che dovrà essere ratificato da parte dell'Assemblea dei Soci. Delibera, su proposta del Tesoriere, il rimborso spese degli associati per attività svolte a favore dell'Associazione;

m) Espleta ogni attribuzione non di competenza degli altri organi istituzionali.

TITOLO 8

IL PRESIDENTE

ART. 23 - Il Presidente

Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a rotazione tra le categorie dei geriatri universitari, ospedalieri territoriali.

Rimane in carica per 3 (tre) anni dalla nomina ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di cessato incarico per qualsiasi altra causa, sarà eletto Presidente, per il periodo residuo alla fine del mandato, il Vice Presidente appartenente alla stessa categoria che, a sua volta, sarà da socio Geriatra, regolarmente iscritto all'Associazione da almeno 3 (tre) anni, appartenente alla stessa categoria nominato dal Consiglio Direttivo. Alla fine del mandato il Presidente subentrante potrà candidarsi alla presidenza per il successivo triennio. In caso di momentaneo impedimento, il Presidente viene sostituito temporaneamente dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.

ART. 24 - II Past President

Al termine del proprio mandato il Presidente assume la carica di Past-President e continua, esclusivamente per il successivo triennio, a far parte, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo.

ART. 25 - Poteri e funzioni del Presidente

a) II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio, sia di fronte a terzi ed ai Soci ed ha il compito di far rispettare l'applicazione delle norme statutarie e del regolamento interno;

b) Convoca l'assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo predisponendone l'ordine del giorno;

c) Sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

d) Nomina il comitato elettorale e svolge ogni atto ad egli delegato espressamente dal presente Statuto;

e) Riferisce in Assemblea sull'attività svolta nei vari settori.

II Presidente può essere coadiuvato nelle proprie funzioni da uno o più Consiglieri.

TITOLO 9

I VICE PRESIDENTI

ART. 26 - I Vice Presidenti

Sono in numero di 5 (cinque); uno per la categoria del Presidente in carica e due per ogni altra categoria di geriatri.

Fanno parte del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per 3 (tre) anni dalla nomina e sono rieleggibili.

TITOLO 10

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 27 - II Collegio dei Probiviri

Si compone di 3 (tre) membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci. Devono essere Soci ordinari in regola con i pagamenti non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un altro mandato. I membri eleggono tra loro il Presidente del Collegio se non individuato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina. Al Collegio sono sottoposte le eventuali controversie sociali tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi. II Collegio deciderà a maggioranza e giudicherà "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedure. E' comunque fatto salvo l'eventuale ricorso alla giurisdizione ordinaria.

TITO 11

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28 - Collegio dei Sindaci

Si compone di 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci in regola con i pagamenti dall'Assemblea e non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Sindaci restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per massimo un altro mandato. I membri eleggono tra loro un Presidente. II Collegio

controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo relazionandolo all'Assemblea.

TITOLO 12

SEGRETARIO

ART. 29 - Il Segretario

E' nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Rimane in carica per 3 (tre) anni dalla nomina ed è rieleggibile.

Può ricevere ogni tipo di delega dal Presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura i rapporti tra Consiglio Direttivo ed Assemblea dei Soci. Coadiuvato il Presidente nelle sue funzioni.

TITOLO 13

TESORIERE

ART. 30 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per 3 (tre) anni ovvero per tutta la durata del mandato del Presidente che si è insediato contestualmente alla sua nomina. Può essere immediata-

mente rieleggibile. II Tesoriere ha il compito di:

- Tenere la contabilità ed i libri associativi;
- Effettuare i pagamenti e le riscossioni nei limiti e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- Redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO 14

COMITATO ELETTORALE

ART. 31 - Comitato Elettorale

II Comitato elettorale, composto da un Presidente di seggio e da due scrutatori, viene designato dal Presidente della Federazione Italiana di Medicina Geriatrica (FIMeG) nel corso dell'Assemblea dei Soci per garantire elezioni democratiche degli organismi statutari. Le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo. Ha il compito di predisporre, organizzare e controllare lo svolgimento delle elezioni e si fa garante della legalità del consulto elettorale.

TITOLO 15

SEZIONI REGIONALI

ART. 32 - Le Sezioni Regionali

L'Associazione è istituita a carattere nazionale ma, comunque, si articola in Sezioni Regionali, composte ciascuna da almeno 7 (sette) Soci. Organi delle Sezioni Regionali sono: il Consiglio di Sezione Regionale composto di un Presidente, due Vice

Presidenti possibilmente appartenenti a categorie differenti da quella del Presidente, due Consiglieri, un Segretario ed un Tesoriere.

Alle elezioni del Consiglio di Sezione Regionale possono candidarsi i Soci in regola con i pagamenti. Le suddette cariche non prevedono retribuzione alcuna. Il Presidente Regionale e le altre cariche istituzionali vengono nominati dal Consiglio di Sezione Regionale e durano in carica 3 (tre) anni. Il Presidente uscente non è rieleggibile immediatamente, gli altri membri possono essere rieletti per altro mandato. Per le elezioni si rispettano le stesse regole delle elezioni nazionali.

TITOLO 16

COMITATO SCIENTIFICO

ART. 33 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto di 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i Soci ordinari in regola con i pagamenti, ma possono essere individuati anche fra i Soci Onorari o i non Soci che si sono particolarmente distinti per la loro attività scientifica in ambito Geriatrico. Esso verifica la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica e controlla che vengano rispettati gli indici di produttività scientifica e quelli bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 17

BILANCIO ANNUALE ED ESERCIZIO ASSOCIATIVO

ART. 34 - Il Bilancio annuale

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio annuale consuntivo dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche tramite una separata relazione allegata ad esso. Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere:

- Il bilancio consuntivo con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci che potranno, in ogni momento, visionare i libri e la documentazione contabile;
- Il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Tale bilancio potrà essere approvato anche entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione del Collegio dei Sindaci, del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci.

ART. 35 - Pubblicità del Bilancio annuale

Il bilancio annuale, regolarmente approvato dall'Assemblea dei

Soci ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

TITOLO 18

AGORA' GERIATRICO

ART. 36 - L'Agorà Geriatrico

Tutti gli iscritti all'Associazione potranno incontrarsi in un'assemblea virtuale telematica: l'Agorà geriatrico, piazza ideale dove è possibile non solo scambiare opinioni su temi specifici, ma anche comunicarle all'Associazione prima che le principali decisioni o iniziative vengano prese da parte dell'Associazione stessa.

TITOLO 19

REGOLAMENTI

ART. 37 - I Regolamenti

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può redigere uno o più regolamenti, nei quali siano precisate le modalità operative dell'Associazione e che verranno approvati dall'Assemblea dei Soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

TITOLO 20

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 38 - Modifiche dello Statuto

Possono essere avanzate proposte di modifiche statutarie da parte del Presidente o della maggioranza di un gruppo di Soci non inferiore alla maggioranza assoluta degli iscritti. Ogni singola proposta di modifica dello Statuto deve essere inserita dal Presidente nell'ordine del giorno, discussa dall'Assemblea e da essa approvata.

TITOLO 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39 - Scioglimento e liquidazione

Qualora si verificasse per scadenza dei termini o per qualsiasi altro motivo lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, procederà alla nomina di uno o più

liquidatori, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso e stabilendo il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione.

ART. 40 - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - Aggregazioni con altre Società Scientifiche

L'associazione ha facoltà di aggregare altre Società o Associazioni medico-scientifiche che abbiano le stesse finalità associative con quelle riportate nell'articolo 5) del presente Statuto, ferma restando l'autonomia statutaria e finanziaria di ciascuna società/associazione, anche ai fini della rappresentatività relativa al Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. 186 del 10 agosto 2017 e sue eventuali modifiche.

Tale aggregazione avverrà con la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa che individueranno eventuali strumenti e metodi di collaborazione.

ART. 42 - Norma generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e

nelle leggi speciali vigenti in materia.

Firmato: CASERTA Francesco Saverio

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo

Certifico io sottoscritto, Dott. Claudio Ciaffi, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente **copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti** con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Firmato digitalmente
Claudio Ciaffi Notaio